



REGOLAMENTO DI ATENEO
IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 519, L. 296/06 E DELL'
ART. 3 COMMI 90 E 94 L. 24 DICEMBRE 2007 N. 244

(Emanato con D.R. n. 1412/2007-08 del 10.06.2008, pubblicato nel B.U. n. 75)

PREMESSA

- Visto il comma 519, art. 1 L. 27 dicembre 2006 n. 296;
- Visto il Regolamento di Ateneo in materia di stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1 ottobre 2007;
- Visti i commi 90 e 94 L. 24.12.2007 n. 244 con particolare riferimento alla predisposizione, sentite le OO.SS., nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, di piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 L. 296/06;
- Considerate le linee di indirizzo in materia diramate dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione con circolare n. 5 del 18 aprile 2008;

ARTICOLO UNICO

1. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 3 comma 94 L. 24.12.2007 n. 244, le procedure per la stabilizzazione presso l'Università degli Studi di Siena di lavoratori di cui all'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, con qualifica non dirigenziale, titolari di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, di coloro che in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del **28 settembre 2007** siano in possesso dei requisiti di cui al comma 519 della Legge 27/12/2006, n. 296, all'articolo al 3, comma 1 ed all'articolo 4 del "**Regolamento di Ateneo in materia di stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 ottobre 2007.
2. Possono presentare domanda esclusivamente coloro siano in possesso dei requisiti sopra ricordati, e per i quali l'Università degli Studi di Siena sia l'amministrazione pubblica con la quale abbiano avuto l'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, o con cui abbiano ancora in essere un rapporto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.
3. Le procedure per la stabilizzazione di cui al comma precedente saranno quelle stabilite dal **Regolamento di Ateneo in materia di stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 ottobre 2007.
4. Le stabilizzazioni e le assunzioni a tempo indeterminato relative al presente accordo avverranno dal 1 luglio 2010 e comunque successivamente alla completa conclusione delle stabilizzazioni già programmate dal Regolamento in materia di stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 519 L. 296/2006, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 1 ottobre 2007, e nel pieno rispetto dei limiti ed alle condizioni fissate dal Regolamento stesso.